



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 4504

Foza, lì 18/12/18

Al Sindaco
ai Componenti il Consiglio Comunale.
Al Revisore dei conti
All'Organo di valutazione dei risultati dei dipendenti
ai Responsabili dei servizi del Comune di Foza
agli Uffici del Comune di Foza

e p.c.
alla Prefettura di Vicenza

Oggetto : Invio referto sui controlli successivi ai sensi del D.L. 174/2012 e sulla applicazione del piano di prevenzione di cui alla Legge n. 190/2012 – Anno 2018

Si trasmette, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli, **il referto sui controlli successivi relativo all'anno 2018.**

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2013 e successivamente aggiornato.

Distintamente

Il Segretario Comunale
dr. Giuseppe Gianpiero Schiavone



Schiavone



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

Referto 2018

SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 IN ESECUZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE ART.1 COMMA 14 LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 5 APRILE 2013..

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

Il citato D.L. 174/ 2012 ha demandato agli enti locali la disciplina del sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, specificando che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Il Comune di Foza (VI) , in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolgeva i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica

da parte dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile da parte dei Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 su tutte le determinazioni dei Responsabili dei Servizi comportanti impegno di spesa.

Il D.L. 174/ 2012 ha previsto che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione"

La Prefettura di Vicenza - U.T.G. con circolare del prot. n. 844 del 08.01.2013 aveva segnalato ai Comuni l'obbligo di procedere alla approvazione del regolamento sui controlli interni nei termini previsti dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

Questo Comune (dimensione demografica: n. 693 abitanti al 31.12.2017) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. **1-2-4;**

Il Consiglio Comunale di Foza con provvedimento n. 5 del 1° febbraio 2013, ha approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 12 articoli e lo ha trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.

Nel citato regolamento, l'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Servizio, il controllo sugli equilibri finanziari compete al Responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione.

L'art. 5 del citato regolamento comunale, in conformità a quanto disposto dal D.L. 174/2012, disciplina le modalità di controllo successivo :

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti amministrativi è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.*

2. *Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate in misura pari al 100 per cento per ciascun Servizio.*

3. *Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.*

4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o correttezza e regolarità delle procedure;
- o correttezza formale nella redazione dell'atto.

5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

6. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Sin dalla entrata in vigore del D.L. 174 sono stati attivati i controlli successivi .

Con apposite circolari si è provveduto a trasmettere agli Uffici l'estratto del decreto legge n. 174/2012 richiamando l'attenzione dei Responsabili del Servizio sulla nuova normativa in tema di pareri (art. 49) e sul tema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi (art. 147 bis) oltre che sui lavori urgenti (art. 191) ed è stata assicurata la disponibilità a una verifica congiunta con il responsabile del servizio di pratiche di particolare rilevanza o complessità

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che il Comune su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012 , n. 179 convertito ha differito, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, del Comune di Foza è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono i responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina .

L'aggiornamento 2014 del Piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01. 2014 e, successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 26 gennaio 2015, con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 22 gennaio 2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14 febbraio 2017; con deliberazione di Giunta comunale n.5 del 26.01.2018;

L'art. 4 del PTPC individua i meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione e demanda in particolare al Responsabile del servizio prevenzione la verifica periodica la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle aree di attività a rischio di cui all'art. 2) del piano specificando che in ogni caso il controllo avviene con le modalità e la tempistica previsti nel controllo di regolarità amministrativa successivo di cui al vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2013.

Pertanto il controllo di cui al D.l. 174/ 2012 rappresenta una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 190/2012 che il Comune ha posto in essere assieme alle altre previste nel Piano (formazione – trasparenza – tutela del dipendente che segnala illeciti – rotazione dei dirigenti)

Nel corso del 2018 il Segretario comunale ha redatto n. 3 verbali di controllo successivo sulle determinazioni () con le seguenti risultanze :

Prot. n. 1636 del 23.04.2018

VERBALE

Vista la circolare n. 6/2012 - prot. n. 011698 del 31.10.2012 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 , n. 174 dei seguenti atti :

- a) determinazioni che abbiano riportato nella settimana precedente il visto della ragioneria attestante la copertura di spesa,
- b) atti di liquidazione depositati presso l'Ufficio Ragioneria nella settimana precedente,
- c) contratti stipulati mediante scrittura privata trascritti nella settimana precedente nel repertorio delle scritture private non autenticate tenuto presso l'Ufficio Segreteria ;

Vista la nota in data 19.03.2018 prot. n. 1194 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi al controllo successivo n. 42 determinazioni adottate dal 1° gennaio 2018 al 15.03.2018 ed i seguenti contratti stipulati per scrittura privata :

Prot. n. 123 del 12.01.2018 Cessione legname resinoso alla ditta Bussolaro Ilario e C. Snc con sede a Enego (VI)

Prot. n. 479 del 31.01.2018 Convenzione affidamento servizio assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio a Cooperativa Il Faggio con sede ad Asiago

Prot. n. 1146 del 15.03.2018 Convenzione affidamento servizio trasporto sociale anziani e disabili a Cooperativa Val Cismon con sede a Cismon (VI)

COMUNICA

esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

In ordine alla determinazione n. 24 del 12.02.2018 relativa all'acquisto di 4 pneumatici invernali per il mezzo comunale FIAT Ulysse si rileva che, pur essendosi aggiudicata la fornitura al prezzo più basso indicato dalle ditte interpellate, non risulta che si sia effettuata la comparazione tra prodotti omogenei per marca e tipologia.

Prot. n. 3772 del 22.10.2018

VERBALE n. 2

Vista la circolare n. 6/2012 - prot. n. 011698 del 31.10.2012 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 dei seguenti atti:

- a) determinazioni che abbiano riportato nella settimana precedente il visto della ragioneria attestante la copertura di spesa,
- b) atti di liquidazione depositati presso l'Ufficio Ragioneria nella settimana precedente,
- c) contratti stipulati mediante scrittura privata trascritti nella settimana precedente nel repertorio delle scritture private non autenticate tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

Verificate le determinazioni adottate dal Servizio Affari generali, dal Servizio Tecnico e dal Servizio Finanziario nel periodo 15.03.2018 – 30.09.2018 come risultano pubblicate nel sito informatico del Comune di Foza Sezione Albo pretorio

COMUNICA

esaminare le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

In ordine alla determinazione Servizio Affari generali n. 20 del 15.03.2018(RG 39) e alla determinazione Area Tecnica n.33 del 20.07.2018 (RG 101) si richiama la normativa che consente l'acquisto di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della PA solamente fino all'importo di euro 1000, intendendosi come limite per un esercizio finanziario

L.	27-12-2006	n.	296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.			

1.450.

...Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

.449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

In ordine alla determinazione Area Tecnica n. 23 del 21.05.2018 (RG 64) si richiama la normativa che impone il ricorso a convenzioni Consip per gli esercizi finanziari 2017 e 2018:

D.L.	6-7-2012	n.	95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.			
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.			

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 *Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, **le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. **Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.** La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.**

Si trasmette agli Uffici interessati la deliberazione n.348 /2017 della Corte dei Conti del Veneto emesso su richiesta del Sindaco del comune di Pettorazza Grimani(RO) ordine agli acquisti di carburante nel triennio 2017-2019.

Prot. n. 4396 del 10.12.2018

VERBALE n. 3

Vista la circolare n. 6/2012 - prot. n. 011698 del 31.10.2012 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 , n. 174 dei seguenti atti :

- a) determinazioni che abbiano riportato nella settimana precedente il visto della ragioneria attestante la copertura di spesa,
- b) atti di liquidazione depositati presso l'Ufficio Ragioneria nella settimana precedente,
- c) contratti stipulati mediante scrittura privata trascritti nella settimana precedente nel repertorio delle scritture private non autenticate tenuto presso l'Ufficio Segreteria ;

Verificate le determinazioni adottate dal Servizio Affari generali , dal Servizio Tecnico e dal Servizio Finanziario nel periodo successivo al 30 settembre 2018 nn. 132-134-136-137-138-139-140-141-142-143-144-147-149-150-153-154-155 e 156 come risultano pubblicate nel sito informatico del Comune di Foza Sezione Albo pretorio

COMUNICA

esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

Oggetto : Art. 3 Decreto Legge 10 ottobre 2012 , n. 174 – Legge n . 190/2012 Rafforzamento Controlli negli enti locali . Attività di controllo in fase successiva **Programma 2° semestre 2018**

**Ai Sigg.Funzionari
Istruttori Direttivi –Istruttori amministrativi contabili e tecnici
Collaboratori professionali amministrativi contabili e tecnici
presso il Comune di FOZA**

Visto l'art. 3 del decreto legge 174/2012 in base al quale il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Che nel corso del 2° semestre, considerata anche la difficoltà ad operare la rotazione del personale stante la necessità di assicurare competenze ed esperienza nei vari settori, si rende opportuno effettuare un controllo su potenziali conflitti di interesse ;

Visto L'art. Art. 42 del vigente Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016 , n. 50) in base al quale :

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Visto il D.P.R. 16-4-2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 " ed in particolare gli articoli

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Vista anche la circolare 8 novembre 2018 di Soluzione srl in ordine alla gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento che si allega

Si chiede ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 al personale dipendente del comune di FOZA la sottoscrizione ed il deposito entro il prossimo mese di dicembre, presso l'Ufficio Segreteria, della dichiarazione di assenza di cause ostative secondo lo schema che si allega .

**TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO
(Art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001)**

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione"). L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo.

L'ANAC ha stabilito che l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Anac ha dato **"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"**

Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

L'ANAC chiede che al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico. La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema hardware e software).

L'A.N.A.C. ha comunicato l'intendimento di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, e che verrà messo a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

".. la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 80 del 28.12.2015, su proposta del responsabile del servizio di prevenzione, ha deciso di attribuire a tutti i dipendenti del comune, a cura dello stesso responsabile della prevenzione un codice identificativo di

cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione e di utilizzare per la tutela del dipendente la cassetta delle lettere posta all'ingresso del Municipio affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.

Con la presente viene quindi trasmesso il codice personale che dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni al responsabile della prevenzione per eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011.

Il dipendente avrà cura di custodire personalmente tale codice e qualora andasse smarrito potrà chiederne uno nuovo al responsabile della prevenzione.

Quando l'Anac avrà fornito il software in corso di elaborazione verrà emanata una nuova circolare esplicativa."

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

L'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel comune in base al quale " La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti."

Con lettera in data 05.12.2018 indirizzata ai Responsabili del servizio e per conoscenza al Sindaco , il Segretario/ Responsabile della prevenzione ha comunicato il programma dell'attività di formazione anno 2018-2019



Oggetto : Legge n. 190/2012 . Corso Formazione del personale anno 2018- 2019

Con la presente si trasmette il programma per la formazione del personale ai sensi della Legge n. 190.2012.

Si fa presente che il programma di formazione è indirizzato ai Responsabili del Servizio, ai funzionari designati dal nella CUC e ai RUP formalmente designati dai rispettivi Responsabili del Servizio.

Come negli scorsi anni il programma verrà svolto dal penalista avv. Rosario Tucci del Foro di Vicenza e Presidente della Sezione Bassanese della Associazione Nazionale Carabinieri.

Di seguito il programma dell'attività di formazione:

- **l'analisi dell'iter processuale di casi pratici riguardanti la commissione di reati contro la PA**
- **le modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015 , n. 69 d in particolare l'analisi degli art. 32 quinquies (casi nei quali a seguito della condanna segue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) - 323 bis (circostanze attenuanti) in rapporto ai comportamenti corruttivi di cui agli artt. 318-319-319 quater del codice penale**
- **l'analisi di alcuni articoli del codice penale che sanzionano comportamenti a rischio 346 bis 8 traffico di influenze illecite) – 353 (turbata libertà degli incanti) - 353 bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)**

Il corso sarà tenuto presso la sala consiliare del Municipio di Cassola dalle ore 15.00 alle 16.30 nelle seguenti giornate :

19 dicembre 2018

Le date degli incontri successivi verranno comunicate entro il corrente mese .

Il corso sarà interamente registrato ed i files audio verranno messi a disposizione dei funzionari che per motivi di servizio o vari non potranno essere presenti in sala consiliare .

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2013.

**Il segretario generale
dr. giuseppe gianpietro schiavone**


